

ORIGINALE

17/16
PCP

AVV. SAVERIO MARTINI
Via Ceccardi, 2/10 - 16121 GENOVA
Tel. 010/55.34.956 - Fax 010/86.83.896
PEC: saverio.martini@ordineavvgenova.it

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Fallimentare

RICORSO EX ART. 161, COMMA 6, L. FALL.

nell'interesse di

TECNOBAGNO S.r.l. in Liquidazione

In persona del suo procuratore speciale, la Sig.ra **Bulgarelli Cristina** nata a Bomporto (MO) il 13 giugno 1958, C.F.: BLGCST58HS3A959A con allegata procura speciale a rogito Notaio Andrea Fusaro in data 09 settembre 2016, rep. 41695 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Martini (cod. fisc.: MRTSVR80B07I138E) - PEC: saverio.martini@ordineavvgenova.it - il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via R. Ceccardi, 2/10, per mandato in calce al presente atto.

Ill.mo Tribunale di Genova, Sezione Fallimentare,

la Società **TECNOBAGNO S.r.l. in Liquidazione** (di seguito "**Tecnobagno**" o la "**Società**") con sede legale in Genova (GE), Via Isonzo 105r, C. F. e P. IVA 02354560100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. GE268100, in persona del Procuratore Sig.ra Cristina Bulgarelli nata a Bomporto (MO) il 13-06-1958, codice fiscale BLGCST58HS3A959A. giusta Procura notarile conferitaLe in data 27-09-2016 dal coniuge, Sig. Maurizio Polloni (**Vd. All. doc. sub 1**), Liquidatore e legale rappresentante della Società, nato a Genova (GE) il 22 dicembre 1955, domiciliato in Genova (GE), Via Isonzo n. 105 R, residente in Genova (GE), Via Gianni Ribaldone 15/1, codice fiscale PLL MRZ 55T22 D969X, e quindi, pertanto, a sensi dell'art. 152 c. 2 L.F., Procuratore munito di idonei poteri con riferimento alla possibilità di presentare Istanza ex art. 161 c. 6° L.F., per i motivi che saranno di seguito dettagliatamente esposti, ha assunto la decisione di presentare per la Società, una domanda prenotativa di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo liquidatorio, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, a tal fine riservandosi di presentare nei termini che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà congruo concedere, la documentazione di legge.

Come verrà dettagliatamente spiegato nella presente Istanza, l'Istante (che fino alla delibera di liquidazione esercitava l'attività di commercializzazione di arredi per il bagno, sanitari e relativi accessori) si riserverebbe di utilizzare, per la più efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi di maggior possibile soddisfacimento del ceto creditorio nonché per la conservazione del contesto occupazionale, lo strumento della cessione dell'intero compendio aziendale di TECNOBAGNO, transitando dal disposto di cui all'art. 163bis L.F. relativamente all'esperimento di procedure competitive volte all'aggiudicazione finale della stessa, e partendo da una proposta di impegno irrevocabile di partecipazione alle citate esperende procedure competitive che verranno attivate, rilasciato da una primaria azienda genovese operante da decenni nel medesimo settore dell'Esponente, ovvero FIDRA - Fabbricazioni Idrauliche S.p.A. (con sede in Genova, Via Multedo di Pegli n. 4, Capitale Sociale Euro 520.000,00, Codice fiscale e Partita IVA n. 02975440104), che si impegna alla partecipazione fino ad un prezzo di euro 1.083.000, oltre al valore residuo del magazzino al momento dell'eventuale aggiudicazione (prezzo corrisposto in parte mediante accollo del residuo mutuo gravante sull'immobile, del TFR e degli arretrati tutti inclusivi dei ratei di 13esima e 14esima, ferie e festività dei dipendenti di TECNOBAGNO, che verrebbero tutti assunti dalla citata Società e per il residuo mediante numerario da corrispondersi al momento

dell'aggiudicazione), come verrà esposto in seguito e come emerge dall'impegno ricevuto dalla stessa FIDRA S.p.A. cui si rimanda (**Vd. All. doc sub 9**).

L'Esponente, inoltre, fa presente lo stato di crisi della società non può che aggravarsi con dispersione totale dell'avviamento atteso anche lo stato di salute del Sig. Polloni Maurizio (aspetti che verranno dettagliatamente descritti in seguito e che hanno comportato anche per la presentazione della presente istanza la nomina di una procuratrice ad hoc con dichiarazione raccolta dal Notaio rogante presso l'Ospedale di S. Martino il rilascio da parte dello stesso Sig. Polloni di Procura ad agire alla coniuge, la sopra generalizzata Sig.ra Cristina Bulgarelli), l'unico punto vendita della Società, sito in Genova Via Isonzo 105r, necessiterebbe urgentemente di alcuni interventi di manutenzione ordinaria, anche a fronte del settore di attività esercitato dell'azienda (commercializzazione di sanitari e arredo bagno), abbisogna di idonei spazi sempre agibili finalizzati al cosiddetto show-room utilizzato sia come locale per le dimostrazioni sia per la vetrina dei prodotti.

La scrivente Società, pertanto, qui rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Saverio Martini (C.F.: MRTSVR80B07I138E - PEC: saverio.martini@ordineavvgenova.it, del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Genova, Via R. Ceccardi, 2/10.

espone quanto segue

1. Premessa.

TECNOBAGNO S.r.l., è una società che, anteriormente alla sua messa in liquidazione, avvenuta con recente delibera assembleare del 9-09-2016, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Genova in data 19-09-2016 (**Vd. All. doc. sub 2**), si occupava essenzialmente della vendita a privati ed installatori di sanitari, rubinetterie, accessori e mobili da bagno. Attesa la situazione di perdurante crisi del mercato immobiliare sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia per quanto riguarda le ristrutturazioni di immobili con la conseguente diminuzione dei ricavi e l'incremento dei costi, è entrata in uno stato di crisi che, come verrà dettagliatamente descritto in seguito fa sì che si renda opportuno procedere alla richiesta di accesso ad una procedura di Concordato Preventivo, in conformità al disposto dell'art. 161, comma 6, L.F., richiesta pertanto funzionale alla successiva predisposizione e finalizzazione della documentazione prevista dalla legge.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue.

1.1. Costituzione della Società, sede legale e oggetto sociale di TECNOBAGNO.

La Società è stata costituita con atto pubblico in data 9 marzo 1982 ed iscritta al Registro delle Imprese di Genova in data 23 marzo 1982.

La Società, prima della delibera di scioglimento e messa in liquidazione sopramenzionata, aveva come oggetto sociale, da Statuto: *"Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta materiale idraulico, prodotti metalsiderurgici, materiali da costruzione, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, nonché l'istallazione di impianti idraulici, idrici, di riscaldamento, di condizionamento. La fabbricazione di componenti per l'idraulica, il riscaldamento, il condizionamento (di ideazione propria e altrui); l'ideazione di componenti specifici per i settori sopramenzionati e la vendita di conoscenze tecniche relative a tali componenti. La società ha per oggetto ogni attività nel settore degli immobili, sia urbani che rurali ossia costruzioni, compravendita, ristrutturazioni, locazioni, leasing, factoring, ecc., multiproprietà e finanziamenti in genere. La società ha altresì per oggetto attività di importazione, esportazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio nonché la produzione di prodotti tricologici, cosmetici, prodotti di bellezza, prodotti per la cura dei capelli, per l'igiene della persona, profumi. Potrà vendere all'ingrosso e al dettaglio: arredamenti, apparecchiature, attrezzature ed accessori e minuterie utensili specifici per parrucchieri ed estetisti. La società potrà infine compiere tutte le attività ausiliarie di quelle precedenti nelle forme di rappresentante e agente con o senza deposito".*

Il capitale sociale di TECNOBAGNO S.r.l. è pari ad euro 50.960.

L'organico aziendale, alla data di presentazione della presente Istanza, risulta composto da n. 9 dipendenti.

La Società dispone ad oggi di una unica unità locale sita in Genova, Via Isonzo 105r.

1.2. Compagine sociale.

La compagine sociale di TECNOBAGNO, attualmente Società a responsabilità limitata in liquidazione e a socio unico, il cui capitale sociale sottoscritto e versato risulta ad oggi essere pari ad euro 50.960, è attualmente così composta:

Sig. Maurizio Polloni, nato a Genova (GE) il 22 dicembre 1955, domiciliato in Genova (GE), Via Isonzo n. 105 R, codice fiscale PLL MRZ 55T22 D969X, titolare di una quota del valore nominale di euro 50.960, pari al 100% del capitale sociale.

1.3. Organi sociali.

La Società è stata recentemente posta in liquidazione ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2484 n. 4 C.C., ed il Sig. Maurizio Polloni (già Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa), nato a Genova (GE) il 22 dicembre 1955, domiciliato in Genova (GE), Via Isonzo n. 105 R, codice fiscale PLL MRZ 55T22 D969X, è stato nominato Liquidatore. Come accennato in precedenza, stante la precaria condizione di salute del Sig. Polloni, in data 27-09-2016 è stata nominata Procuratore della Società la moglie, Sig.ra Cristina Bulgarelli, come sopra generalizzata.

2. La competenza del Tribunale di Genova.

Come si è detto, la Società ha la propria sede legale in Genova (GE), Via Isonzo 105r.

Tale sede coincide con la "*sede principale*" dell'impresa ai sensi dell'art. 161, comma 1, L.F..

In tale luogo è altresì l'unico punto vendita della Società.

Ne consegue che competente a decidere in ordine al presente ricorso deve ritenersi il Tribunale di Genova.

3. I presupposti della presente domanda.

3.1. Requisito oggettivo: lo stato di crisi e le relative cause.

La società, che, come detto, prima di essere posta in stato di liquidazione, esercitava il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale termoidraulico, sanitari, piastrelle da pavimento e rivestimento, mobili da bagno e cucina con annessi elettrodomestici, opera sul mercato ligure fin dall'anno 1985 ed è una realtà commerciale conosciuta nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni.

Negli anni esercizi successivi al 2011 (anno in cui realizzava un fatturato di euro 3.198.000), a seguito della ben nota crisi del settore edile, si è inevitabilmente registrato un costante calo della domanda, ed i ricavi sono progressivamente scesi sensibilmente (euro 3.087 mln. nel 2012, euro 2.878 mln. nel 2013, euro 2.756 mln. per il 2014, ed infine euro 2.727 mln. nel 2015).

Al fine di limitare la costante diminuzione delle vendite, la direzione commerciale ha valutato delle contromisure volte principalmente alla progressiva riduzione dei prezzi di vendita e, conseguentemente, il margine operativo lordo ha iniziato a comprimersi.

Le spese di gestione, parallelamente, pure a seguito di una attenta manovra di ridimensionamento dei costi, non hanno subito una riduzione proporzionale alla riduzione del margine operativo e gli oneri finanziari dovuti agli istituti di credito, a seguito degli incassi sempre più ritardati, sono cresciuti in maniera evidente, creando un disequilibrio finanziario nella gestione.

Tale situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della dichiarazione di fallimento di un importante cliente della Società verso il quale la stessa vanta un credito di circa 54.000 euro, nonché delle difficoltà registrate da un altro cliente (un'impresa che aveva lavorato per il sopracitato cliente fallito) che a tutt'oggi registra un debito rimasto impagato, verso Tecnobagno, di circa 40.000 euro.

A fronte di quanto sopra il socio unico, in data 9-09-2016, ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, venendosi a configurare i presupposti di cui all'art. 2482ter C.C., anche, oltre a tutto quanto sopra esposto, del verificarsi di una importante concausa dell'attuale situazione societaria, che suggerisce il ricorso a breve ad un Concordato Preventivo liquidatorio, ovvero l'aggravarsi di una malattia che ha colpito lo stesso Sig. Maurizio Polloni, che non gli consente più di gestire personalmente la Società in un contesto di continuità aziendale, in assenza peraltro anche di altri soggetti in grado di poter efficacemente gestire l'azienda, in particolar modo in questo momento di estrema delicatezza e difficoltà, ascrivibile al prima descritto difficile contesto commerciale e finanziario che si è venuto a creare. Questo purtroppo grave stato di salute del titolare, parallelamente ai motivi economico-finanziari anzi descritti, ha condotto, come accennato in premessa alla presente Istanza a una situazione di grave difficoltà che si articola su tre direttrici: la prima concerne il funzionamento quotidiano dell'impresa reso possibile per qualche tempo in assenza di istruzione e/o indicazione, esclusivamente dalla dedizione e qualità del personale occupato; la seconda, che l'assenza fisica di un referente in grado di assumere impegni economici con fornitori e clienti ha progressivamente portato alla recentissima chiusura dell'attività; la terza, che sempre il venir meno di un soggetto di riferimento ha impedito e/o compromesso quelle attività di manutenzione sia ordinarie sia straordinarie necessarie per evitare perdite d'acqua e infiltrazioni di acqua piovana nei locali di proprietà dell'istante e nei quali è sito l'unico punto vendita della Società. Tali attività se non verranno attuate a brevissimo tempo,

atteso anche l'approssimarsi della stagione autunnale con i connessi rischi di forti piogge, rischiano di compromettere seriamente il valore stesso del compendio aziendale di TECNOBAGNO che, a fronte del tipo di attività svolta, basa la sua esistenza anche sull'esigenza di presentare un c.d. show-room volto alla presentazione dei prodotti commercializzati che potrebbe diventare inagibile ciò con tutte le immaginabili conseguenze negative in termini di tutela del patrimonio aziendale, anche in un contesto liquidatorio concordatario, che si ripercuoterebbero inevitabilmente sul ceto creditorio.

3.2. Gli ultimi accadimenti e la necessità di depositare il presente ricorso.

In tale contesto perdurante da mesi, l'Amministratore Unico Sig. Maurizio Polloni, preso atto dello stato di crisi come descritto e motivato nel precedente paragrafo (Vedasi Determina e relativo deposito della stessa, presa in data 11 agosto 2016 – Vd. All. sub. 3), succeduta poi dall'ulteriore aggravarsi delle proprie condizioni di salute, *al solo scopo* di evitare che il patrimonio aziendale sia eventualmente aggredito dai singoli creditori (e quindi, *al solo fine* di preservarne l'integrità in funzione del miglior soddisfacimento del ceto creditorio nella sua interezza), ha nominato Procuratore della Società la moglie Sig.ra Cristina Bulgarelli, come sopra generalizzata, munendola altresì di tutti poteri atti a presentare, avanti il competente Tribunale Fallimentare di Genova, il presente ricorso contenente domanda ai sensi dell'art. 161, 6° comma L.F., con riserva di presentare la proposta, il piano (il "Piano") e la documentazione di cui ai commi 2° e 3° della stessa norma, entro il termine che sarà fissato dallo stesso On.le Tribunale (si rimanda all' All. doc. sub 1).

Lo stesso Procuratore si sta inoltre attivando, nelle more della presentazione della presente Istanza *prenotativa*, per individuare tempestivamente un professionista quale Esperto munito dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3° lett. d) L.F., ai fini della esperenda attestazione del Piano che la Società, con l'ausilio di propri consulenti, procederà a predisporre e depositare nel termine che Le verrà concesso da Codesto On.le Tribunale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nell'attesa della finalizzazione del Piano e dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge, sussiste pertanto l'interesse dell'esponente Società ad accedere alla tutela accordata dall'art. 161, 6° comma, L.F..

3.3 La sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a TECNOBAGNO per l'accesso alla procedura di cui all'art. 161, comma 6, L.F..

La Società ricorrente rientra nella categoria di "imprenditore commerciale" ai sensi dell'art. 1 L.F.: TECNOBAGNO è, infatti, iscritta al Registro delle Imprese di Genova e ha la forma giuridica della società a responsabilità limitata.

Inoltre, la Società svolgeva, sino alla delibera di messa in liquidazione, un'attività senz'altro riconducibile al disposto dell'art. 2195, comma 1, n. 1), c.c. (**vd. visura storica allegata sub doc. 2).**

Infine, si riporta di seguito la sintesi dei dati relativi all'attivo, ai ricavi e ai debiti di TECNOBAGNO, così come risultante dai bilanci riferiti agli ultimi 3 esercizi chiusi e approvati al **31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 (Vd. docc.ti sub 4, 5 e 6)**, che denotano come siano stati superati i limiti di cui all'art. 1 comma 2° L.F.:

attivo patrimoniale al 31 dicembre 2013: euro 2.780.375;

attivo patrimoniale al 31 dicembre 2014: euro 2.873.424;

attivo patrimoniale al 31 dicembre 2015: euro 2.945.903;

ricavi lordi (valore A1 + A5 del conto economico) al 31 dicembre 2013: euro 2.878.640;

ricavi lordi (valore A1 + A5 del conto economico) al 31 dicembre 2014: euro 2.759.182;

ricavi lordi (valore A1 + A5 del conto economico) al 31 dicembre 2015: euro 2.784.663;

debiti, anche non scaduti, comprensivi di TFR al 31 dicembre 2015: euro 2.878.495.

Ai fini di una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della Società maggiormente aggiornata, si riportano inoltre i seguenti dati derivanti dalla Situazione Patrimoniale di Liquidazione riferita alla data del 31 agosto 2016 e approvata dal socio unico in sede di delibera di messa in liquidazione della Società, e pertanto predisposta secondo criteri contabili liquidatori (**Vd. doc. sub 7).**

attivo patrimoniale al 31 agosto 2016: euro 1.488.051,47;

ricavi lordi al 31 agosto 2016: euro 1.489.222,62.;

debiti, anche non scaduti, al 31 agosto 2016: euro 2.516.859,93.

4. Riserva di presentazione della Proposta e del relativo Piano, finalizzata all'accesso ad una procedura di concordato Preventivo di tipo liquidatorio.

Come esplicitato in premessa, la scrivente società intende, per tutti i motivi e le ragioni esposte in precedenza, intende depositare la presente Istanza riservandosi, nei termini che questo Ill.mo Tribunale riterrà congruo concedere, la documentazione di cui all'art. 161 cc. 2 e 3 L.F., finalizzata alla presentazione di una Proposta di Concordato Preventivo di tipo liquidatorio.

Lo strumento che renderebbe attuabile la Proposta Concordataria è costituito dall'impegno sottoscritto da una primaria società del settore (la sopracitata Fidra - Fabbricazioni Idrauliche S.p.A.), a partecipare, quantomeno per un valore già prefissato, alle procedure competitive che Codesto On.le Tribunale indirà, preferibilmente dopo aver esaminato, anche per un brevissimo periodo, attraverso lo strumento del contratto di affitto d'azienda, la residua potenzialità della Tecnobagno srl società unipersonale in liquidazione.

A fronte della situazione sopra illustrata, altresì suffragata dalle dichiarazioni dei dipendenti, formalizzata tramite lettera del 30-09-2016 cui si rimanda (**Vd. doc. sub 8**), si richiederebbe infatti l'autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di azienda, di pur breve durata, nelle more del quale la affittuaria porrebbe in essere quanto meno interventi di manutenzione ordinari. Quanto sopra, oltre che avere evidenti vantaggi per la preservazione del valore del compendio aziendale (e nel convincimento che comunque l'affitto di azienda di breve durata, non compromettendo l'interesse dei creditori in quanto non incide negativamente sul patrimonio del debitore, rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione), mantenendo il compendio maggiormente appetibile in vista delle esperende procedure competitive. Parrebbe pertanto, ad avviso dell'Esponente, pienamente aderente anche ad una giurisprudenza diffusa secondo la quale, durante la fase di Concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6 L.F., è possibile autorizzare *in via d'urgenza* l'affitto dell'azienda, e differire ad un momento successivo l'esperimento della procedura competitiva volta all'individuazione anche di un soggetto affittuario, ciò qualora, come nel caso di specie, vi sia la necessità di salvaguardare l'integrità e il valore dell'azienda al mero fine di favorire una maggior soddisfazione dei creditori (si veda all'uopo Sentenza Tribunale di Bergamo del 23-12-2015 - Fonte: Rivista "Il Caso.it"), così come possibile che Codesto On.le Tribunale, ai sensi del combinato disposto dagli art. 163 bis ultimo comma e 182 quinto comma L.F. voglia disporre la vendita competitiva anche nella fase di preconcordato ex art. 161 sesto comma, in assenza di piano, proposta e relazione attestatrice (cfr. Trib. di Palermo 4 maggio 2016 Pres. Marino est. Montante. In Il Fallimento 2016 pag. 877).

Qualora invece Codesto On.le Tribunale non ritenesse di accogliere nessuna delle soluzioni sopra indicate, lo stesso potrebbe sempre, a fronte del citato impegno irrevocabile di FIDRA - Fabbricazioni Idrauliche S.p.A., a partecipare (sino alla cifra esplicitata in premessa) alle esperimente procedure competitive di vendita del compendio aziendale, dato atto del pericolo del verificarsi di un pregiudizio grave ed imminente relativo alla dispersione dell'avviamento, con conseguente minor soddisfacimento dei creditori, attivare immediatamente le procedure competitive a sensi dell'art. 163bis L.F. (cfr. Tribunale di Rovigo del 17-11-2015. Fonte: Rivista "Il Caso.it").

Come evidenziato, lo strumento propedeutico all'efficace ed efficiente funzionamento della Proposta che verrà presentata farebbe pertanto leva su di un preventivo brevissimo affitto del compendio aziendale a Fidra – Fabbricazioni Idrauliche S.p.A., connotata da caratteristiche operative e dimensionali, atte ad evitare la dispersione di valore e di avviamento che, altrimenti, nuocerebbero alla stessa soddisfazione del ceto creditorio di Tecnobagno. Tale propedeutico breve affitto del compendio aziendale risulta avere le seguenti principali peculiarità e caratteristiche:

- durata breve in quanto legata alla soluzione che verrà individuata da Codesto On.le Tribunale, tenuta presente la situazione di pericolo grave ed imminente della dispersione totale dell'avviamento;
- acquisto del magazzino tramite contratto estimatorio;
- impegno, per la durata dell'affitto, a mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Tutte condizioni nel dettaglio verificabili dalla Proposta Irrevocabile di Affitto - a breve termine - contenente peraltro – come già esposto - anche una Proposta irrevocabile di impegno alla partecipazione, fino ad un valore di Euro 1.083.000 (oltre al valore residuo del magazzino al momento dell'eventuale aggiudicazione sempre da parte di Fidra – Fabbricazioni Idrauliche S.p.a. - **Vd. all. sub. 9**), alla procedura competitiva che il Tribunale disporrà.

Detto corrispettivo verrebbe corrisposto in parte mediante accollo del residuo mutuo gravante sull'immobile (l'importo era pari, al 31 agosto 2016, ad Euro 555.467,00), in parte mediante accollo del TFR e degli arretrati tutti inclusivi dei ratei di 13esima e 14esima, ferie e festività (l'importo era pari, al 31 agosto 2016, a complessivi Euro 378.355) dei dipendenti di TECNOBAGNO, che verrebbero tutti assunti da Fidra S.p.A., e per il residuo mediante numerario da corrispondersi al momento stesso dell'aggiudicazione. Da detto introito connesso alla vendita (dietro conseguente eventuale aggiudicazione) si consentirebbe di derivare, in seno all'attivanda Procedura di Concordato Preventivo liquidatorio (come meglio la Proposta ed il Piano

espliciteranno nel dettaglio), il realizzo del maggiore e più veloce, soddisfacimento del ceto creditorio, rispetto invece ad una eventuale procedura di Fallimento.

L'istante ha definito nella presente domanda più volte il concordato quale concordato *liquidatorio* anche se in realtà gli strumenti utilizzati per supportare la domanda (affitto e successiva vendita dell'azienda) riconducono la fattispecie a quella della cosiddetta "*continuità indiretta*" (cfr. Trib. Roma 24/03/2015 in Il Fallimento 1-2016 pag. 979 ss.), in quanto ritiene di poter assicurare ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento del credito pari al 20%.

Si fa altresì presente in questa sede che l'Esponente intenderà avvalersi della relazione di cui all'art. 160 comma 2 ° L.F. in relazione alla degradazione del privilegio speciale su IVA, relativa a merce non più a magazzino.

5. Contratti bancari pendenti: richiesta di autorizzazione allo scioglimento ex art.

169bis L.F..

La Società inoltre, per le proprie esigenze funzionali, è titolare di alcuni contratti di conto corrente ordinari (**All.ti sub 10**): il primo acceso presso la Banca Passadore S.p.A. in data 18/11/2008, contraddistinto con il n. 1811224 (**All. 10-1**); il secondo presso la Banca Popolare di Lodi (in oggi Banca di Chiavari e della Riviera Ligure, Piazza Sturla 5r) (**All. 10-2**); il terzo con Unicredit S.p.A. del quale alla Istante, essendo andata smarrita la relativa documentazione, è noto in questo momento solo l'IBAN: IT86P0200801423000100018779 (**All. 10-3**).

In ogni caso questo costituisce indicazione sufficiente per l'identificazione del conto in quanto il codice IBAN (acronimo di International Bank Account Number) è costituito da due lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia), due cifre di controllo e il codice BBAN nazionale. Per l'Italia il BBAN è stato fissato a ventitré caratteri prevedendo una lettera per il CIN, cinque numeri per l'ABI e per il CAB e dodici cifre (alfanumeriche) per il conto corrente portando quindi l'IBAN ad un totale di ventisette caratteri. Tutti questi ventisette caratteri identificando quindi esattamente il beneficiario, la banca, e l'agenzia nonché il numero di conto corrente del beneficiario. L'IBAN così formato è stato disciplinato dalla direttive 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/11/2007 relative ai servizi di pagamento nel mercato interno;

il quarto intrattenuto con Banca Carige S.p.A. contraddistinto con il numero 9443/20 e aperto nel 1988 (**All. 10-4**).

Ciascuno dei conti sopra indicati ha anche a latere un conto corrente anticipi con castelletto di sconto per anticipo ricevute al salvo buon fine.

La società ha richiesto alle banche, ex art. 119 TUB, copia di tutti i contratti, ma l'urgenza della presente domanda non consente di attendere il termine dilatorio di cui al medesimo articolo.

Il fatto che manchino i contratti di conto corrente anticipi è sostanzialmente irrilevante il quanto Il Supremo Collegio relativamente al conto anticipi precisa per differenziarne natura e funzione rispetto al c/c ordinario: *"l'iscrizione della somma nel conto anticipi poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria di quest'ultima esclude qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e conto ordinario il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi rispetto al primo (Cass. 21/08/2013 n. 19325)"* e ancora Cass. 20/06/2011 n. 13449 ribadisce: *"tale conto (conto corrente anticipi), infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla Banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal clienti"*.

Il conto anticipi non ha la natura di conto corrente bancario, ma è solo uno dei modi di alimentazione di quest'ultimo tanto che è molto più corretto definirlo un rapporto anticipi. Il riferimento al conto corrente è solamente un riferimento tecnico al modo di contabilizzazione (cfr. Cass. 01/07/2015 n. 13510) che i crediti da riscuotere, non oggetto di cessione ai terzi, sono direttamente pagati dai clienti sui conti in essere tra la società e le varie banche. Tali conti hanno un saldo passivo (cioè un saldo a debito della Società verso le Banche); pertanto è necessario per la società sciogliersi da tutti i contratti bancari in essere con i Istituti di credito sopra indicati o comunque altri non ricompresi al momento ma che risulteranno in essere, in modo che le rimesse che pervengano alle Banche successivamente al deposito della presente istanza siano messe tempestivamente a disposizione della Società con le modalità che la stessa Società indicherà ai rispettivi Istituti Bancari. Quanto sopra esposto è indispensabile in quanto il Sistema bancario, pur non avendo comunicato alcuna revoca dei fidi, ha di fatto congelato la normale operatività di cui ai contratti bancari non concedendo l'utilizzo delle somme nell'ambito del fido.

L'Esponente ha già evidenziato nel paragrafo sub. 3.1 della presente Istanza, come il funzionamento quotidiano dell'impresa sia sostanzialmente bloccato, e come la mancanza di forniture non consenta il portare a termine neppure gli ordini per i quali è stato corrisposto un anticipo e/o una caparra, stante anche la crisi di liquidità determinata dal meccanismo di finanziamento dell'impresa che avviene attraverso le anticipazioni fatte dalle banche.

Per la salvaguardia dell'avviamento e dei posti di lavoro della Tecnobagno S.r.l. unipersonale in liquidazione, e anche al fine di non incrementare l'ammontare dei crediti privilegiati (le retribuzioni di settembre dei dipendenti risultano impagate), è assolutamente necessario che tutti i crediti commerciali della società ancora da riscuotere vengano messi a disposizione della società anziché di alcuni creditori che, tramite la canalizzazione di tali flussi di liquidità, provvedano ad utilizzarli per la riduzione della loro esposizione. Con tale liquidità la società potrà far fronte alle necessità aziendali per la prosecuzione dell'attività pagare i dipendenti, i fornitori essenziali, gli oneri erariali e contributivi per la continuazione dell'attività fino alla stipulazione del contratto di affitto e/o alla vendita dell'azienda.

5 bis. Relativamente ai contratti di c/c ordinario e conto corrente anticipi intrattenuti con Banca Carige S.p.A. lo scioglimento è necessario non solo per le ragioni sopra esposte, ma anche perché emergono dalla produzione del contratto di c/c ordinario numerosi profili di nullità relativa a singole clausole, (capitalizzazione trimestrale, applicazione della CMS) e pertanto deve essere *comunque* sciolto per poter richiedere la restituzione delle somme pagate indebitamente.

Il Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. Un. 02/11/20 n. 24418) ha precisato che: *"l'annotazione in conto di una posta di interessi comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento"*.

Sempre il Supremo Collegio ha precisato ulteriormente detto concetto (cfr. Cass. 15/01/2013 n. 798) *"l'annotazione nel conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto)*

illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".

Sullo scioglimento dei contratti bancari anche di anticipazione (cfr. Decreto Trib. Genova 17/10/2013 r.c.p.24/2016; Appello Genova 05/10/2014 r.g. 650,656 e 666).

In relazione al richiesto scioglimento dai contratti bancari e per l'accredito delle somme relative alle ricevute al SBF anticipate si allega distinta della stessa a scadere con l'indicazione delle singole banche (Vd. All. 11).

6. La richiesta di un congruo termine per l'integrazione della documentazione prevista dalla legge.

Come accennato, il 6° comma dell'art. 161 l. f. prevede che l'imprenditore possa depositare un "ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo [del medesimo articolo, n.d.r.], entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni".

Poiché la norma affida alla discrezionalità del Tribunale adito la concessione di un termine più o meno ampio (compreso tra un minimo di 60 giorni ed un massimo di 120 giorni) per il deposito

della documentazione integrativa, di seguito si forniscono alcuni elementi da considerare al fine di valutare la tempistica necessaria alla Società per procedere all'integrazione della documentazione. Come anticipato al principio della presente Istanza, ed esposto in precedenza, TECNOBAGNO, come strumento propedeutico all'efficace ed efficiente funzionamento della Proposta che verrà presentata, utilizzerebbe un preventivo, e temporalmente contenuto, affitto del compendio aziendale a Fidra Fabbricazioni Idrauliche S.p.A., società leader nel mercato di riferimento, contenente altresì un impegno di Fidra stessa, a partecipare alle procedure competitive (affitto e trasferimento di azienda) che Codesto On.le Tribunale disporrà. Ciò permetterebbe a TECNOBAGNO di presentare, entro il termine assegnato, una Proposta di Concordato Preventivo col relativo Piano dettagliato in tutti i suoi aspetti finanziari e con, altresì, la conseguenza per Tecnobagno, di ricevere un costante introito durante la durata del contratto di affitto (fino all'aggiudicazione definitiva del compendio aziendale), facendo fronte a parte dei costi che, dalla presentazione della presente Istanza in poi, avrebbero conseguente natura prededucibile.

Il Piano allegato alla relativa Proposta, sarà pertanto in prima istanza impostato sulla base del prezzo offerto da Fidra S.p.A., come prima esplicitato, salvo modificarsi a seguito dell'esperimento delle procedure competitive, o addirittura, in eventuale venir meno dei presupposti dello stesso (si richiama quanto esposto nella precedente pag. 9), *bypassato* con aggiudicazione dell'azienda già in sede di pre-concordato.

In tale contesto - tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato - la Società esponente chiede che, ai fini dell'integrazione della documentazione indicata dall'art. 161, comma 6°, L. F., venga concesso il termine massimo di 120 giorni previsto dalla legge, salvo ovviamente adempiere agli obblighi di legge connessi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 161 L.F., anticipatamente, nell'interesse stesso dell'Esponente, ovvero, comunque, il diverso minor termine che fosse comunque ritenuto congruo da Codesto Ill.mo Tribunale.

Si precisa che non risultano ad oggi alla Società istanze di fallimento nei propri confronti.

Inoltre, la Società non ha in precedenza mai presentato istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., come emerge dalla visura storica allegata *sub* doc. 2.

La Società si riserva comunque, nel termine di legge, di depositare, articolata sulle medesime basi sopra esposte, eventuale Proposta per un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F..

Infine, si deposita (**Vd. All. doc. *sub* 12**), l'elenco nominativo dei creditori, suddivisi per categorie, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

Tutto ciò premesso, la società TECNOBAGNO, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

propone

domanda di cui all'art. 161, comma 6°, L.F., riservandosi di presentare la Proposta, il piano e la documentazione richiesta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, L.F., oppure, eventualmente, in subordine, la Proposta per un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F..

chiede

- 1) ai fini dell'integrazione della documentazione richiesta dalla legge, fissarsi termine pari a giorni 120 (centoventi), ovvero il diverso minor termine che fosse ritenuto congruo, per tutte le ragioni poc'anzi esposte;
- 2) procedersi alla pubblicazione nel competente Registro delle Imprese di Genova, del presente Ricorso, a cura del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito dello stesso.

Si allegano i seguenti documenti richiamati in narrativa:

1. Procura notarile rilasciata dall'Amministratore Unico alla Sig.ra Cristina Bulgarelli, così munita pertanto dei poteri atti a porre in essere il disposto dell'art. 152 c. 1 lettera b) L.F.;
2. Visura storica aggiornata al 21/09/2106 post delibera di messa in liquidazione di TECNOBAGNO;
3. Determina dell'Amministratore Unico dell'11-8-2016 e relativo deposito;
4. Bilancio di esercizio di TECNOBAGNO al 31/12/2013;
5. Bilancio di esercizio di TECNOBAGNO al 31/12/2014;
6. Bilancio di esercizio di TECNOBAGNO al 31/12/2015;
7. Situazione contabile, patrimoniale ed economica *di liquidazione* di TECNOBAGNO al 31/08/2016;
8. Lettera a firma dei dipendenti di TECNOBAGNO del 30/09/2016;
9. Proposta irrevocabile di affitto a breve termine di azienda pervenuta da Fidra – Fabbricazioni Idrauliche S.p.A. – contenente altresì proposta di acquisto e/o impegno da parte della stessa alla partecipazione alle esperende procedure competitive;

10. Contratti bancari per i quali viene chiesto lo scioglimento ex art. 169bis L.F.

- 10.1 c/c presso Banca Passadore;
- 10.2 c/c presso in oggi Banco di Chiavari (già Banca Popolare di Lodi);
- 10.3 Unicredit S.p.A.
- 10.4 c/c Banca Carige S.p.A.

11. Distinta delle ricevute bancarie anticipate e ancora a scadere;

12. Elenco nominativo dei creditori suddiviso per tipologia.

Con espressa riserva di integrazione documentale, ove necessario.

La Società dichiara che le scritture contabili e i libri sociali sono a disposizione dei nominandi organi della procedura e potranno essere depositati a semplice richiesta degli stessi; la Società ed i suoi rappresentanti e consulenti sono inoltre a disposizione per ogni opportuno chiarimento, precisazione o integrazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda.

Si dichiara di volere ricevere qualsiasi comunicazione o avviso inerente al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.: saverio.martini@ordineavvgenova.it.

Si dichiara che la presente procedura è soggetta al versamento del contributo unificato del valore di euro 98,00.

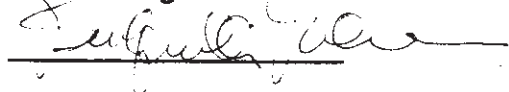
Con osservanza.

Genova, 10 Ottobre 2016.

TECNOBAGNO S.r.l. in Liquidazione

Il Procuratore

Gristina Bulgarelli



Avv. Saverio Martini



PROCURA SPECIALE

la Società **TECNOBAGNO S.r.l.** (di seguito "**Tecnobagno**" o la "**Società**") con sede legale in Genova (GE), Via Isonzo 105r, C. F. e P. IVA 02354560100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova GE268100, in persona della Sig.ra Bulgarelli Cristina, procuratore speciale della Società con procura speciale a rogito Notar Andrea Fusaro in data 9 settembre 2016 n. 41695, munita dei necessari poteri con particolare riferimento alla possibilità di presentare Istanza ex art. 161 c. 6° L.F., delega all'Avvocato Saverio Martini (C.F.: MRTSVR80B071138E - P.E.C.: saverio.martini@ordineavvgenova.it), del Foro di Genova, a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento, finalizzato al deposito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio; procedere al deposito del presente ricorso ex art. 161, 6° comma L. F. nonché alle periodiche note informative e/o alle eventuali Istanze che si rendessero necessarie, conferendo ai suddetti difensori ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri avvocati o nominare sostituti.

Dichiara, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio degli stessi, in Genova, Via R. Ceccardi, 2/10.

Avute le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali.

Genova, 10 Ottobre 2016.

TECNOBAGNO S.r.l. in Liquidazione

Il Procuratore

Cristina Bulgarelli

[Firma autografa]
è autentica la firma

Avv. Saverio Martini

[Firma autografa]

Depositato in Cancelleria
il 10 OTT. 2016

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Firma autografa]
Marina BURZI